



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 108 /
22/05/2015**

OGGETTO:

Rettifica Deliberazione di Giunta Comunale n.241 del 31.12.2014 avente oggetto: "Articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12.09.2014 ,n.132 Convertito in Legge n.162 del 10.11.2014 - Adempimenti degli Ufficiali di Stato Civile"

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 08:00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
LA SALVIA ERNESTO	Sindaco	No
BASILE PIETRO	Vice Sindaco	Si
FACCIOLONGO SABINO	Assessore	Si
PISCITELLI LEONARDO	Assessore	No
CASTROVILLI ANTONIO	Assessore	Si
MALCANGIO MADDALENA	Assessore	No
SILVESTRI MARCO	Assessore	Si

Il Vice Segretario Generale Dr. Samuele Pontino assiste alla seduta.

Il Dirigente del Settore Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Demografici – Contenzioso, Dott. Samuele Pontino, a seguito dell'istruttoria svolta dal Capo Sezione dei Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile, Dott.ssa Maria Gerardi, relata quanto segue:

Premesso che:

- il decreto legge n.132 del 12 settembre 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni, nella legge n.162 del 10 novembre 2014, con gli articoli 6 e 12 introduce importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure;
- l'articolo 6, derubricato "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" stabilisce, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, che la convenzione di negoziazione tra coniugi debba essere assistita da almeno un avvocato per parte e che in presenza di figli, gli stessi avvocati debbano ottenere dal Procuratore della Repubblica o dal Presidente del Tribunale, l'autorizzazione o il nulla osta, quale condizione, per la successiva trasmissione della stessa convenzione agli Uffici di Stato Civile;
- l'Ufficiale di Stato Civile, pertanto, dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo di cui al citato articolo di legge, ai fini dei conseguenti adempimenti, quali la trascrizione dello stesso e le annotazioni sugli atti di nascita dei coniugi e sull'atto di matrimonio;
- l'accordo autorizzato dovrà essere trasmesso da ciascun avvocato di entrambi i coniugi, ai sensi del comma 3 del citato art.6, entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l'ufficiale dello Stato Civile dovrà avviare l'iter dell'irrogazione delle sanzioni, a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione, entro il suddetto termine, il cui ammontare è fissato da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 10,000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.241 del 31/12/2014 è stato stabilito in € 2.000,00 (duemila) l'irrogazione della sanzione a carico del legale che violi l'obbligo di trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della convenzione di negoziazione tra coniugi, ai sensi del più volte citato art.6 del D.L.n.132/2014;
- letto l'art.16 della legge 24 novembre 1981, n.689, rubricato "Pagamento in misura ridotta" che testualmente recita: "*E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.....omissis*";

Ritenuto di dover rettificare il primo e secondo capoverso del punto 1. del dispositivo della sopracitata deliberazione di G.C. n. 241/2014, significando che per l'estinzione dell'illecito è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 3.333,33 (terza parte del massimo della sanzione di € 10.000,00);

LA GIUNTA COMUNALE

Avuta lettura della sopracitata relazione del Dirigente I Settore;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito ;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 recante il T.U. delle leggi in materia di ordinamento degli EE.LL.;

Visto il D.L.n. 132 del 12.09. 2014, convertito con modificazioni , dalla legge 10 novembre 2014 ,n.162;

Viste le Circolari n. 16 dell'01.10.2014 e n.19 del 28.11.2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici;

Visto l'art.16 della legge 24.11.1981, n.689, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.285 del 30.4.1992, D.Lgs n.213 del 24.6.1998, n.92 del 23.5.2008;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità del Vice Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di rettificare il primo e secondo capoverso del punto 1. della sopracitata deliberazione di G.C. n. 241/2014, significando che la sanzione a carico del legale che violi l'obbligo di trasmissione, entro il termine di dieci giorni, dalla convenzione di negoziazione tra coniugi, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del D.L. n.132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni in legge n.162 del 10.11.2014, per l'estinzione dell'illecito, ai sensi dell'art.16 della legge n.689 del 24.11.1981, viene stabilita in € 3333,33, pari alla terza parte di € 10.000,00 (massimo) più favorevole per chi pone in atto la violazione;
2. di stabilire che il pagamento della sanzione di cui innanzi, oltre eventuali spese di notificazione ecc. da effettuare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale, siano versati tramite bollettino postale c.c. n.18305706, intestato al Comune di Canosa di Puglia, ovvero per il tramite della tesoreria comunale, Banca Popolare di Bari, codice IBAN: IT72A054240429700000000216, indicando come causale del versamento "Importo relativo a sanzione amministrativa per violazione art.6, comma 3, del D.L.132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162;
3. di confermare la restante parte della sopracitata deliberazione di G.C. n. 241/2015;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. - 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale

Il Vice Sindaco

Dr. Samuele Pontino

Pietro Basile
